



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale  
Divisione per la Valutazione di Impatto Ambientale di  
Infrastrutture, Opere Civili e Impianti Industriali

Protocollo N.: DSA/2005/13264 .....

Pratica N.: .....

Ref. Mittente: .....

protocollo n. ....

del .....

pratica .....

Roma, 24 MAG. 2005 .....

Alla Società Edison S.p.A.  
Foro Buonaparte, 31  
20121 Milano

p.c.

Al Ministero per le Attività Produttive  
Direzione generale per l'Energia  
e le Risorse Minerarie  
Ufficio C2  
Via Molise, 2  
00187 Roma

Al Ministero per i Beni e le Attività  
Culturali  
Dipartimento per i Beni Culturali e  
Paesaggistici  
Direzione Generale per i Beni  
Architettonici e Paesaggistici  
Via di San Michele, 22  
00153 Roma

Alla Regione Calabria  
Assessorato Ambiente  
Ufficio VIA  
Via Cosenza 1/G  
88063 Catanzaro Lido (CZ)

Alla Provincia di Cosenza  
Assessorato Ambiente  
Via Duca degli Abruzzi, 20  
87100 COSENZA

Al Comune di Altomonte  
Ufficio Tecnico Comunale  
L.go della Solidarietà, 1  
87042 Altomonte (CS)

Al Presidente della Commissione VIA  
SEDE

**OGGETTO: Verifica di applicabilità della procedura di VIA ai sensi dell'art. 6, comma 2 del DPCM 10 agosto 1988, n. 377 e art. 6, comma 7 del DPCM del 27 dicembre 1988 relativa a modifiche in corso d'opera dell'ingegneria di progetto di centrale già approvato da 766 MWe in Comune di Altomonte(CS), proposto dalla Società Edison S.p.A.. MODIFICA della comunicazione di cui alla nota n. DSA/2005/009066 del 11.04.05 relativa agli esiti della verifica.**

Con riferimento alla verifica di cui in oggetto in merito alla quale la scrivente Direzione aveva espresso le proprie determinazioni con la DSA/2005/009066 dell'11.04.05, si comunica a parziale rettifica quanto segue.

Con propria nota n. SNIN/Auto\_NR\_67 del 17.05.05 (protocollata al n. 12876 del 19.05.05) la Società Edison in relazione alla predetta determinazione ed in particolare al limite indicato per le emissioni degli NOx pari a 40mg/Nm<sup>3</sup>, diverso da quello già prescritto con DEC/VIA/6914 del 23.01.2002 pari a 50mg/Nm<sup>3</sup>, ha fatto presente che:

- in ottemperanza ed in attuazione al detto decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/6914 del 23.01.2002, nonché del decreto di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del Ministero per le Attività Produttive n. 003 del 01.03.02, la Società ha provveduto tempestivamente all'acquisto dei componenti tecnologici della centrale;
- la realizzazione della centrale è in fase avanzata di costruzione e sono in corso prove e collaudi in vista della marcia commerciale prevista per il prossimo giugno. Le garanzie di fornitura, in particolare della turbina a gas, sono relative al valore per gli NOx di 50 mg/Nm<sup>3</sup>, indicato nel decreto di compatibilità ambientale nonché nel decreto di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio del Ministero delle Attività Produttive, correlato tra l'altro al tipo di macchina prescelta che è stata garantita dal fornitore per il pieno e sistematico rispetto di detto limite;

pertanto la società Edison ha richiesto di confermare la prescrizione del valore limite di 50 mg/Nm<sup>3</sup> indicato per gli NOx nel DEC/VIA/6914.

In considerazione delle ragioni addotte dalla Società Edison ed in particolare dell'avanzata fase di realizzazione dell'impianto, la scrivente ritiene di poter accogliere la richiesta avanzata e di conseguenza di rettificare se pur parzialmente la propria precedente determinazione dell'11.04.05.

**Pertanto, ferme restando le premesse della detta determinazione DSA/2005/009066 dell'11.04.05 che si intendono qui confermate, si comunica che il dispositivo finale e il conseguente quadro prescrittivo riportati nelle ultime due pagine sotto la voce "SI RITIENE" sono così modificati:**

#### **SI RITIENE**


che le modifiche al progetto di centrale da 766 MWe già autorizzato in Comune di Altomonte (CS) – proponente Edison S.p.A.- non sono sostanziali rispetto alla configurazione originale e che pertanto le stesse possono essere eluse dall'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 08.07.1986, n. 349 a condizione della puntuale osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. E' fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale di cui al DEC/VIA/6914 del 23.01.2002 che si intende integralmente confermato; per quanto riguarda le emissioni in atmosfera la Società dovrà adottare tutte le ulteriori misure, anche in termini di riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile o annuale, che potranno eventualmente derivare dal piano di risanamento regionale della qualità dell'aria che la Regione Calabria dovrà predisporre e/o aggiornare ai sensi del DM n. 60/2002 e del D.Lgs 451/1999.
2. Non dovrà esserci un aumento delle emissioni acustiche, come dichiarato dal proponente.



3. Dovrà essere verificato, tramite le campagne di misura del rumore ambientale previste dalla specifica prescrizione inserita nel DEC/VIA/6914 del 23.01.2002 prima e dopo l'entrata in funzione della centrale, che l'eventuale diversa diffusione del rumore, per effetto della modifica del lay-out della centrale, non comporta superamenti dei limiti di legge presso i recettori sensibili; in caso contrario dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a riportarle nei limiti. La documentazione delle campagne di misura e degli eventuali provvedimenti adottati dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio secondo modalità e formato concordati con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, e tenuta a disposizione dell'autorità locale competente.
4. L'adozione della soluzione 2 TG + 1 TV dovrà consentire ugualmente la fornitura di una quantità di energia termica sotto forma di vapore alle utenze industriali previste nell'area PIP ed alle utenze agricole non inferiore a 70 MWt come già previsto dal decreto VIA citato.
5. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla n. 07/04/402/1815/2004 del 15.12.2004 riportate nelle premesse.

Il Direttore Generale  
Ing. Bruno Agricola



Il Direttore della DIV. III  
Dott. Raffaele Ventresca  
Tel. 06 5722 5903  
E Mail ventresca.raffaele@minambiente.it

